



## COMUNE DI BUGGIANO

**Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – ANNO 2010**

### **Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona**

#### **RENDE NOTO**

Che entro il 30 giugno 2010 possono essere presentate domande per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999.

#### **Art. 1 – Requisiti per l'ammissione**

1. I requisiti seguenti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando:
  - a) residenza nel Comune di Buggiano;
  - b) per i cittadini extracomunitari il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
  - c) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi, così come stabilito alla lettera c) della Tabella "A", allegata alla L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni;
  - d) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, così come stabilito alla lettera d) della Tabella "A" allegata alla L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni;
  - e) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (sono esclusi gli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96). Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
  - f) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro 26.587,92;
  - g) certificazione dalla quale risultino il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore ISE e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2009 (€11.985,22);  
incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B valore ISE compreso tra Euro 11.985,22 e Euro 26.587,92;  
incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;  
valore ISEE non superiore a Euro 14.715,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.  
determinato con D.G.R. 628/2009);

- h) non godere di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.
- 2. Il diritto al contributo persiste fino al mantenimento dei requisiti sopra specificati.
- 3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.
- 4. I requisiti di cui alle lettere c), d) e h) devono essere posseduti da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

## **Art. 2 – Reddito, canone di locazione e nucleo familiare di riferimento**

- 1. Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione fiscale resa nell'anno 2010 relativamente ai redditi prodotti nell'anno 2009; nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione relativamente ai redditi prodotti nell'anno 2009, il richiedente può autocertificare tali redditi, con l'obbligo di presentare la dichiarazione nel periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e l'approvazione della graduatoria definitiva.
- 2. Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" l'erogazione del contributo sarà possibile soltanto in presenza di espressa certificazione del servizio sociale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi stessi oppure in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia indicata la fonte accertabile che consenta il pagamento del canone di locazione. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
- 3. Per i soggetti richiedenti che dichiarano per l'anno 2009 un reddito inferiore al canone di locazione annuo pagato ed abbiano invece percepito un reddito nell'anno 2010 o comunque svolgano attività che possano costituire fonte di reddito nell'anno 2010 ed abbiano stipulato un regolare contratto di locazione nel 2010, si potrà assumere a riferimento il reddito presunto dell'anno 2010, qualora dichiarato e sufficiente al pagamento del canone di locazione; tale reddito non potrà comunque essere superiore al limite indicato all'articolo 1. Il reddito presunto relativo all'anno 2010 dovrà essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori, calcolato sulla base dell'effettivo canone da corrispondere nell'anno in corso; non si tiene conto delle frazioni di canone inferiori a 15 giorni. Qualora nel corso dell'anno, successivamente alla data della domanda di contributo, sia stipulato un nuovo contratto, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- 5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto (cointestato a più nuclei) per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
- 6. Si considera nucleo familiare quello individuato all'art.2 secondo e terzo comma del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, così come modificato dal D.Lvo 3 maggio 2000, n.130.

### **Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando, ad esclusione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione e della spesa di registrazione, che devono essere dimostrati con la presentazione delle relative ricevute.

### **Art. 4 – Domanda**

Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune. Devono contenere le dichiarazioni relative ai requisiti posseduti ed alla situazione economica, essere debitamente sottoscritte, indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al bando ed essere presentate agli uffici comunali indicati nel modello di domanda o spedite tramite raccomandata postale a/r entro le ore 12,00 del **30 giugno 2010**. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

### **Art. 5 – Documentazione**

1. Contratto di locazione registrato (comprese registrazioni annuali);
2. ricevute dei canoni corrisposti per l'anno 2010;
3. dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge e secondo il modello approvato con D.P.C.M 18/5/2001, corredata da attestazione ISEE.
4. eventuale certificazione che attesti il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare;
5. documento valido di riconoscimento.

### **Art. 6 – Monitoraggio**

Per il monitoraggio sui richiedenti di tali aiuti vengono richiesti i seguenti dati:

- mq. dell'alloggio calcolati con le regole della TARSU;
- numero dei figli a carico;
- numero soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda
- procedura di sfratto avviata

### **Art. 7 – Articolazione delle graduatorie**

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in:

- a) Fascia A, ordinata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Percentuale di incidenza canone/ISE pari o superiore al 100%	Punti 10
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 50% al 99,99%	Punti 8
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 14% al 49,99%	Punti 6
Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale	Punti 4
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto (come definiti dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa	Punti 3
Nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati, ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito)	Punti 2
Presenza nel nucleo di due o più minori a carico	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni	Punti 1

b) Fascia B, ordinata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Percentuale di incidenza canone/ISE pari o superiore al 50%	Punti 10
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 35% al 49,99%	Punti 8
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 24% al 34,99%	Punti 6
Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale	Punti 4
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto (come definiti dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa	Punti 3
Nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati, ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito)	Punti 2
Presenza nel nucleo di due o più minori a carico	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni	Punti 1

In caso di parità di punteggio, la graduatoria verrà ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e, in caso di uguale incidenza, tramite sorteggio.

### **Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria**

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per 10 giorni durante i quali possono essere fatte osservazioni motivate.

### **Art. 9 – Modalità di calcolo del contributo**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del seguente calcolo:

**Fascia A** corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €3.100,00 annui;

**Fascia B** corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €2.325,00 annui.

### **Art. 10 – Destinazione del fondo statale, regionale e comunale**

Il Comune destina una percentuale del fondo regionale e nazionale alla fascia "B", nel rispetto della Deliberazione G.R.T. n. 265/2009 e successive modificazioni, dopo l'assegnazione delle risorse da parte della Regione e compatibilmente con l'assorbimento delle domande inserite nella fascia "A". Per i soggetti della fascia "A" con punteggio da 14 a 22 eroga fino all'intero contributo spettante, da 12 a 13, fino all'80% del contributo, per i restanti soggetti collocati nella fascia "A" eroga una percentuale costante del contributo spettante, tale da utilizzare interamente le risorse disponibili. Il Comune integra con risorse proprie lo stanziamento del fondo regionale e nazionale trasferito.

### **Art. 11 – Erogazione**

1. La graduatoria è valida per l'erogazione del contributo relativo all'anno 2010.
2. L'inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto al contributo in quanto la sua erogazione è vincolata alla quantità di fondi disponibili e alle modalità e tempi stabiliti dalla Regione.
3. I destinatari del beneficio, improrogabilmente entro il **31 dicembre 2010**, devono far pervenire all'ufficio Servizi Sociali, **senza che quest'ultimo debba farne apposita richiesta**, le ricevute

dei pagamenti effettuati nell'anno 2010. Se entro questa data il beneficiario non presenta le ricevute, perde il diritto all'erogazione del contributo.

4. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
5. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
  - a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
  - b) canoni pagati in misura inferiore a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione del contributo spettante.
6. In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.
7. In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate al Comune entro il 31 dicembre 2010;
8. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
9. In caso di contributo spettante inferiore a €50,00 non si procede alla erogazione.
10. I minori importi eventualmente erogati rispetto alla graduatoria definitiva rappresentano una economia utilizzabile nella graduatoria stessa.

## **Art. 12 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e dell'art.6 comma 3 del D.P.C.M n.221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

## **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

**Art. 14 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L. 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 ed alla Deliberazione G.R.T. n. 265/2009 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Paola Michelotti)